



NUOVA CIRCOLARE SULLA FATTURA ELETTRONICA

Nella imminenza dell'entrata in vigore dal 1 Luglio delle disposizioni della c.d. "seconda fase" della fattura elettronica, la Agenzia delle Entrate ha emanato, nella giornata di lunedì 17 Giugno, una circolare, che reca il n. 14 e che riassume lo stato dell'arte e della normativa su alcune questioni, tra le quali si ritiene opportuno segnalare le seguenti:

A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno definitivamente in vigore le modifiche previste, con l'introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture i, **con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione nella fattura.**

Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, **distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni**, secondo le note modalità in vigore da anni.

Il primo concetto fondamentale smarcato dalla Circolare riguarda

la data di emissione della fattura che non andrà mai indicata in fattura a cura dell'emittente e che è e sarà sempre e solo la data di trasmissione al cliente/controparte tramite lo SDI (confermata e senza messaggio di scarto)

Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura **deve essere emessa (trasmessa) entro dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972.

L'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:

alla data di stipula dell'atto, se riguardano beni immobili,
alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente (conto vendita, salvo prova, salvo gradimento) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l'effettuazione è all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.



Il secondo concetto fondamentale smarcato dalla Circolare in commento è che

nella fattura elettronica occorre indicare, da parte dell'emittente, una unica data che deve corrispondere a quella della effettuazione della operazione. E ciò a conferma del costante indirizzo comunicato dallo Studio alla propria clientela

In relazione al combinato disposto dei due chiarimenti è evidente che

anche la Agenzia **ammette una datazione della fattura immediata anteriore (di non oltre dieci giorni) rispetto alla data di trasmissione tramite lo SDI**, purchè l'imposta venga liquidata a debito nella liquidazione periodica relativa al mese corrispondente alla data riportata sulla fattura stessa.

In base alle nuove regole, quindi e ad esempio, la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 25 luglio, **in caso di fatturazione immediata**, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 4 Agosto, riportando la data di effettuazione dell'operazione (25 luglio) nella fattura e la relativa IVA dovrà essere assolta nella liquidazione del mese di Luglio.

In alternativa alla fatturazione immediata **è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.**

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione.

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in **un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto**; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

Se si volesse invece adottare una interpretazione ancora più prudentiale l'invio della fattura differita potrebbe essere da scadenzare entro dieci giorni dalla data indicata nella fattura stessa.

In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l'obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è effettuata l'operazione (cessione di beni o



prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di trasmissione della fattura.

Sul punto, la circolare 14/E/2019 ha chiarito che, laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt – **sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione.**

Volendo esemplificare, e citando testualmente la circolare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un'unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, indicando come data della fattura quella corrispondente all'ultima operazione (28 settembre 2019).

In relazione a tale esempio, l'Agenzia ha indubbiamente ecceduto in termini di zelo, concedendo la facoltà alle imprese che adottano la fattura differita di **apporre come data della fattura quella dell'ultima consegna tra quelle riepilogate nella fattura stessa.**

Si ritiene pertanto perfettamente legittima e rispondente alla norma la prassi, già adottata dalla maggior parte delle imprese italiane, di apporre sulla fattura la data dell'ultimo giorno del mese di riferimento delle consegne riepilogate nella fattura stessa,

Va altresì ricordato che, in una fattura differita, possono trovare collocazione consegne di un solo mese.

Infine, il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, mentre sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

Questo termine vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.

In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell'Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

Alcuni emendamenti presentati per la conversione del Decreto Crescita, richiedono una proroga della moratoria, un aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata e modifiche anche all'obbligo di esporre la data di effettuazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani